COMUNE DI BUSANA

STATUTO

Delibera n. 61 del 29/12/2000.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI-

Art.1
Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Busana, ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato, della regione e del presente Statuto.

Art. 2
Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Busana, Cà Ferrari, Casale, Cà Manari, Cervarezza, Frassinedolo, Marmoreto, Nismozza, Talada, e dalle seguenti borgate: Boschi, Cà Caiti, Ponte Sechia, Rosto, Santa Lucia delle Fonti, Tassaro.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 30,38 ed è confinante con i Comuni di Castelnovo nè Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Busana, il capoluogo. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

3. In casi del tutto eccezionali e per particolari adunanze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale, può essere disposta previa consultazione popolare, con atto del Consiglio Comunale approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 3
Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralità e la facilità di lettura.

2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale o altro dipendente incaricato e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4
Segni distintivi

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art.5
Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e all'attivita' amministrativa. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e
regionali ed in collaborazione con la Comunita' Montana e con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno, tutela ed alla valorizzazione delle risorse umane, ambientali e materiali, presenti nel territorio comunale, favorendo ogni iniziativa concertata con la Comunita' Montana. Tra i compiti fondamentali del Comune, vi è la realizzazione di una politica delle pari opportunita' da attuarsi attraverso organismi ad hoc di cui l'Ente si dotera'.

2. Il Comune si impegna a riconoscere il valore di ogni uomo e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarieta', indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua eta'.

2.Bis.Il Comune riconosce ai ragazzi la liberta' di riunione pacifica.Essi possono istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze con lo scopo di avanzare proposte al Consiglio Comunale degli adulti in merito alla scelte sui temi che li riguardano, al fine della formazione di una coscienza civica delle giovani generazioni e del coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, in un dibattito costruttivo che ponga al centro l'interesse della Comunita' nei confronti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Al Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze è riconosciuta, altresi' la possibilita' di disporre di risorse economiche ad esso attribuite.
Il Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze disciplina la sua composizione ed il suo funzionamento, assicurando la presenza in seno allo stesso di rappresentanti delle scuole e dell'Amministrazione Comunale, con il ruolo di "supervisori" delle scelte effettuate dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.

3. Il Comune riconosce che nelle cariche pubbliche, nelle commissioni tecniche, e/o elettive, negli enti, aziende ed in tutti gli organismi, le norme regolamentari devono tendere ad equilibrare la presenza di entrambi i sessi.

4. Il Comune si impegna a sostenere la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attivita' delle organizzazioni di volontariato.

5. Il Comune, nella prospettiva dell'unione politica ed economica europea, promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformita' ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30 Dicembre 1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarieta' con enti locali di altri Paesi anche al fine di cooperare alla costituzione della Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI-

Art. 6
Gli organi elettivi del Comune

1. Gli organi elettivi del Comune sono: Il Consiglio ed il Sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il Consiglio, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

CAPO I- IL CONSIGLIO COMUNALE -

Art. 7
Elezione, composizione e durata in carica

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge. Il Consiglio dura comunque in carico sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.Il Consiglio esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attri-
buzioni conformandosi a principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita', ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione comprensoriale, provinciale, regionale e statale.Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

2. Ispira la propria azione al principio di solidarieta'.

ART. 9
Funzionamento

1. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione puo' essere riferita al giorno seguente.L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, deve, sotto la responsabilita' del Segretario, essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

2. Il Consiglio Comunale non puo' deliberare se non interviene la meta' del numero dei Consiglieri assegnati al Comune.Per la validita' delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso che la Legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.

3. Le astensioni non vengono computate nel numero dei votanti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.Si applica il principio generale della votazione palese, salvi i casi di seduta segreta e voto segreto previsti dal regolamento nel rispetto della Legge.Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno: per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

5. Alle sedute del Consiglio Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assses-
sori esterni componenti della Giunta Comunale.

6. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Sindaco, o a chi presiede l'Adunanza.

7. Il processo verbale riporta, di norma, la discussione in sintesi, salvo che i Consiglieri intervenuti non richiedano che il loro intervento sia riportato nel testo integrale, in tal caso sono tenuti a consegnare copia, prima della lettura, in Aula, al Segretario.

8. I processi verbali del Consiglio si intendoni approvati se, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, non venga avanzata, anche da parte di un solo Consigliere, motivata richiesta di rettifica che andra' inserita nell'o.d.g. della seduta successiva.

ART. 10
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale puo' istituire nel suo seno commissioni permanenti, tempora-
nee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, or-
ganismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questo lo richiedano.

5. Le sedute delle commissioni sono publiche, salvo i casi previsti dal regolamento

6. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'Amministrazione.I poteri di tali commissioni saranno all'uopo disciplinati dal regolamento citato al punto 2.

ART. 10 bis
Attribuzione delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relati ve a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. La nomina del presidente della commissione è riservata al consiglio

4. Il regolamento dovra' disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

-le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

-forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dell'organo competente, ovvero in virtu' di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
-metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

ART. 11
Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.
2. Le dimissioni del consigliere debbono essere presentate in forma scritta al Consiglio comunale che le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione per comunicarle e procedere alla surrogazione.Esse sono irrevocabili dal momento della presentazione ed immediatamente efficaci una volta adottato dal Consiglio il provvedimento di surrogazione.
3. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, qualora non pervengano entro il predetto termine documantate o attendibili giustificazioni.

ART. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalita' e le forme di esercizio del diritto di inziativa e di controllo del Consigliere

Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal Regolamento. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge,in osservanza del principio del " giusto procedimento".Ai sensi del presente Statuto si intende, per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici,contabili e di legittimita' ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
2. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalita' stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 13
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facolta' o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. Il regolamento puo' prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 13 bis
Consiglio aperto

1. Il consiglio comunale informa i cittadini della propria attivita' oltre che avvalendosi degli strumenti previsti dal presente Statuto promuovendo incontri su temi di particolare interesse comunale, nelle forme del Consiglio aperto.
2. Nelle sedute del consiglio pubbliche e formali, previste nei precedenti articoli è consentito al Sindaco, secondo le modalita' regolamentari, di concedere al pubblico di intervenire sugli argomenti in discussione, dopo averne interrotto i lavori e resa l'adunanza nella forma del Consiglio aperto.

CAPO II- LA GIUNTA COMUNALE-

ART. 14
La Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.Impronta la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 15
Elezione, composizione e durata in carica

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco.Il Sindaco puo' nominare anche n. 1 assessore esterno, scelto tra i cittadini non consiglieri, purche' eleggibili alla carica di consigliere ed in possesso di documenti requisiti di prestigio, professionalita' e competenza

amministrativa.L'assessore esterno non puo' ricoprire la carica di Vicesindaco, egli puo' partecipare al Consiglio, senza diritto di voto.
3. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilita', nonche' le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinate dalla legge.
4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori ed attestata nell'atto di nomina.
5. Le dimissioni degli assessori sono rassegnate in forma scritta al Sindaco.Esse sono efficaci ed irrevocabili dalla data di presentazione.
6. La revoca degli assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

ART. 16
Competenze

1. Alla Giunta comunale competono tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dal presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e funge da supporto e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

collaborazione al Sindaco.

ART. 17
Funzionamento

1. La Giunta Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ogni qualvolta si renda necessario o il Sindaco lo giudichi opportuno.
2. Il Sindaco ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i singoli Assessori.
3 .In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vicesindaco.
4. Gli Assessori svolgono attivita' di indirizzo ed impulso degli Uffici e dei servizi nelle materie loro attribuite, formulano proposte di deliberazioni da sottoporre alla Giunta, gestiscono gli incarichi affidati nei limiti delle deleghe conferite dal Sindaco.
5. Il Sindaco riferisce al Consiglio del conferimento, delle modifiche o della revoca delle deleghe agli Assessori.
6. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri compo- nenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire su particolari problemi.

ART. 18
Abrogato

ART. 18 bis
Disposizioni comuni alle deliberazioni degli organi collegiali

1. Nelle deliberazioni che riguardino la nomina di persone è comunque eletto il candi- dato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parita' è proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
2. Qualora una proposta di deliberazione ottenga pari numero di voti favorevoli e contrari puo' essere nuovamente posta in votazione nella stessa seduta di Giunta o di Consiglio.

3. Ogni componente del Consiglio o della Giunta ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. I componenti del Consiglio e della Giunta sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberativi. Sono esenti da responsabilita' solamente i componenti che abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
5. Il Consigliere o l'Assessore che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute ove si trovi in una situazione di incompatibilita' o di conflitto di interessi.
In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente, fatto salvo, comunque, l'obbligo di formulazione del parere preventivo di legittimita' previsto dall'art. 49 D.Lgs. 267/0053 L. 142/90.
6. La Giunta o il Consiglio possono apportare modifiche non sostanziali o emendamenti alle proposte di deliberazione, previo parere favorevole del Segretario Comunale il quale si esprime sulla necessita' o meno di acquisire nuovamente i pareri dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabili dei servizi, in tal caso la proposta viene rinviata.

CAPO III- IL SINDACO-

ART. 19
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste, esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attivita' degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

2. La Legge disciplina le modalita' per l'elezione, i casi di incompatibilita' all'Ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

ART. 20
Abrogato

ART. 21
Competenze

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonche' all'esecuzione degli atti.

2. Esercita le seguenti funzioni

ATTRIBUZIONI DI GOVERNO LOCALE

-ha la rappresentanza generale dell'Ente e puo' stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrative come attore o convenuto;

-ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita' politico-amministrativa del Comune;

-impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

-coordina e stimola l'attivita' della Giunta e dei singoli Assessori;

-concorda con la Giunta e gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;

-provvede alla nomina, alla designazione, alla revoca dei rappresentanti del Comune in enti,aziende, istituzioni sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio;

-convoca i comizi per i referendum consultivi;

-promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa' appartenenti al Comune, svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed i coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

-Determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e Servizi comunali;

-Coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli Uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;

-Abrogata la undicesima attribuzione

-Sovraintende il corpo di Polizia Municipale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

-ha facolta' di delegare agli Assessori, al Segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente statuto non abbia gia' loro attribuito;

-promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

-fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni da presentare al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro presentazione;

-assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

-Abrogata la diciasettesima attribuzione

-adotta ordinanze ordinarie e straordinarie, nel rispetto delle competenze assegnatigli dalle leggi;

-stipula i contratti per conto del Comune, quando il Segretario comunale funge da ufficiale
roganteAbrogata la diciannovesima attribuzione;

-provvede alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

-puo' conferire incarichi di collaborazione esterna e di consulenza nel rispetto delle indicazioni provenienti dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e purche' il conferimento sia preceduto da deliberazioni della Giunta Comunale autorizzativa e assuntiva del correlativo impegno di spesa;

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

-acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

-promuove tramite il Segretario Comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune;

-controlla l'attivita' urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore;

-compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

-puo' disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societa' appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e nei informa il Consiglio Comunale;

-coordina le funzioni di controllo che il revisore dei conti comunali esercita nei confronti delle istituzioni.

-abrogata la settima attribuzione.

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

-stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri e purche' la stessa contenga l'elenco degli oggetti da porre all'ordine del giorno, il Sindaco convoca il Consiglio entro il termine massimo di giorni 20;

-convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

-esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;

-propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;

-ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un Assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

-delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definitive ed
omogenee ai singoli assessori;
-delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori, al Segretario Comunale;
-risponde oralmente o per iscritto personalmente o all'uopo delegando un assessore, a interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri.
Interrogazioni o mozioni, indirizzate al Sindaco, vanno presentate all'Ufficio di Segreteria e protocollate per assicurargli data certa, vengono quindi iscritte all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utilmente successiva alla loro presentazione.

ART. 22
Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
-per condanna penale, ai sensi di Legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
-Abrogato il secondo caso;
-per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' previste dalla legge;
-per morte;
-per dimissioni;
-in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
2. Le dimissioni del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale, esse divengono irrevocabili decorsi 20 giorni dalla data della loro presentazione al Consiglio.

ART. 22 bis
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco nel relativo atto di nomina.Egli lo sostituisce in tutte le sue funzioni e competenze in caso di assenza o impedimento permanente o temporaneo.
2. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco la sostituzione compete all'altro assessore nominato.

TITOLO III- GLI ORGANI BUROCRATICI-
CAPO I- IL SEGRETARIO COMUNALE-

ART.23
Funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco di cui attua le direttive

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nel rispetto delle quali:
-sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attivita'.
-cura l'attuazione dei provvedimenti.
-provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi con la collaborazione attiva dei responsabili di settore e di servizio.
-partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, anche con funzioni verbalizzanti.
-roga i contratti nell'interesse del Comune, nel rispetto delle competenze assegnategli dalla legge.
-presiede le Commissioni di gara e di concorso ed è responsabile delle procedure relative relativamente ai Servizi di sua responsabilità.
-stipula i contratti del Comune quando non funge da ufficiale rogante relativamente ai Servizi di sua responsabilità.
-nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

ATTRIBUZIONI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA

-è preposto e responsabile sia della direzione di settori, servizi ed uffici, che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potesta' autonoma di scelta dei provvedimenti e delle metodologie tipizzate dalle norme .
-adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale, sia negoziali, che a contenuto vincolato, neutri e necessitati.
-liquida i compensi e le indennita' al personale, ove siano gia' predeterminati per legge o per regolamento ovvero sulla base delle spettanze approvate dalla giunta comunale;
-liquida, mediante atto formale, spese regolarmente ordinate, nei limiti comunque degli impegni assunti, rendicontate dal responsabile del servizio interessato;

ART. 24
Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale, partecipa se richiesto a commissioni di studio e di lavoro interne dell'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Gunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 25
Attribuzioni di legalita' e garanzia

1.Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi, curandone la verbalizzazione.
2.Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette

al controllo eventuale.Prediede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.
3.Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta, su dichiarazione del Messo Comunale o altro dipendente incaricato, l'avvenuta pubblicazione all'albo Pretorio e l'esecutivita' dei provvedimenti ed atti dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 26
Responsabilita'

1.Il Segretario comunale esprime ove richiesto il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, sotto il profilo di legittimita'. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarita' tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il resaponsabile di ragioneria nei limiti delle proprie competenze.

2.Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attivita' dei responsabili dei servizi interessati, nonche'direttamente resaponsabile per le iniziative ed i compiti affidatigli.

3.Risulta inoltre resaponsabile, unitamente al funzionario preposto, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente 1° comma.

ART. 26 bis
Atti monocratici

1.Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco o dal Vicesindaco, o comunque dal soggetto abilitato a sostituire il Sindaco, dal Segretario Comunale o dai responsabili di servizio quando si riferiscano a competenze assegnate prima dell'entrata in vigore delle Leggi 81 del 1993 e del D.Lgs. 29/93, nel testo attuale, ad organi collegiali, devono essere corredati dei pareri e, dell'attestazione di copertura finanziaria ove sussiste un impegno di spesa, previsti rispettivamente dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/1990 n. 142 49 e 151 del D.Lgs. 267/00, fanno eccezione i soli atti meramente esecutivi.

2.Gli atti indicati al precedente comma sono soggetti al regime di pubblicazione previsto per gli atti deliberativi del Comune con la sola eccezione prevista degli atti meramente esecutivi.

TITOLO IV -UFFICI E SERVIZI-
CAPO I -UFFICI-

ART. 27
Abrogato

ART. 28
Principi strutturali ed organizzativi

1.L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attivita' per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a)-organizzazione del lavoro per progetti/obiettivo e per programmi;

b)-analisi ed individuazione delle produttivita' e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attivita' svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c)-individuazione di responsabilita' strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d)-superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

massima flessibilita' delle strutture e del personale.

2.Il regolamento individua forme e modalita' di organizzazione e di gestione della struttura interna.

ART. 29
Struttura

1.L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in settori, servizi ed unita' operative, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2.Ciascun servizio ha un suo responsabile che si identifica con il dipendente di piu' alto livello, pur se lo stesso non possa ai fini contrattuali essere classificato ne' tra i funzionari ne' tra i dirigenti.

3.Ciascun servizio ha un suo responsabile che si identifica con il dipendente di piu' alto livello, pur se lo stesso non possa, ai fini contrattuali, essere classificato ne tra i funzionari ne tra i dirigenti. La nomina dei responsabili di settore o di servizio autonomo è atto di competenza del Sindaco.

4.Il responsabile del settore o servizio è anche responsabile dei procedimenti che fanno capo o sono riconducibili, per materia, al settore o servizio stesso.
In qualita' di responsabile del settore o servizio e dei procedimenti che ad esso fanno capo ha in particolare compiti: di definizione istruttoria; di adozione degli atti intermedi ed interlocutori del procedimento anche aventi rilevanza esterna; potere di definizione dell'organizzazione interna al settore o servizio; potere d'impegno della spesa nei limiti dei budget di bilancio comunque derivanti dagli atti degli Organi Collegiali e nel rispetto di quanto disposto nel regolamento comunale dei contratti e nel regolemento dei lavori, dei servizi, delle provviste in economia; dispone l'ordinazione conseguentemente di beni e servizi.
Il responsabile del servizio ha facolta' di delegare le proprie competenze di responsabile del procedimento ad altri dipendenti che con lui collaborino nella gestione del servizio purche' venga salvaguardato il livello di professionalita' ed avuto riguardo altresi' ai livelli e alle mansioni svolte dal dipendente cui si voglia conferire la delega.

ART. 30
Personale

1.Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e alla responsabilizzazione dei dipendenti.

2.Per obiettivi determinati e con convenzione a termine il Comune puo' avvalersi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalita'.

3.Al dipendente comunale è vietato lo svolgimento di altra attivita' lavorativa. A seguito di autorizzazione del Consiglio Comunale il dipendente puo' svolgere incarichi professionali che non facciano sorgere conflitti di interesse con il Sindaco e che abbiano carattere di saltuarieta'.

4.La nomina di consulenti esterni viene disposta con atto motivato del Sindaco che deve in particolare indicare la durata, il luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
L'atto deve recare l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio competente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II- SERVIZI-

ART. 31
Servizi pubblici locali

1.I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attivita' per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione e svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla Legge.

2.La gestione dei servizi puo' avvenire nelle seguenti forme:
a)-in concessione;
b)-in economia;
c)-a mezzo di azienda speciale;
d)-a mezzo di istituzione per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e)-a mezzo di Societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale;.
f) a mezzo di Società per azioni senza il vincolo della propietà pubblica maggioritaria.

ART. 32
Istituzione e azienda speciale

1.Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'Azienda speciale, o all'istituzione, procedera' nel modo seguente:

-il Consiglio Comunale approvera' lo statuto dell'Azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvedera' nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'Azienda tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilita' e la compatibilita' alla carica di Consigliere presentino requisiti di professionalita' e/o provate capacita' amministrative. La revoca degli amministratori dell'Azienda potra' avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giusitificate. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2.Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.

3. Con il regolamento di cui al precedente articolo, verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ART. 33
Rapporti con la Comunita' Montana

1.Il Consiglio Comunale puo' delegare alla Comunita' Montana l'organizzazione e la gestione

di funzioni e servizi di propria competenza, quando lo ritenga necessario per ottimizzare la gestione vista anche in ambito comprensoriale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V- IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE-
CAPO I -LE FORME ASSOCIATIVE-

ART. 34
Convenzioni

1.Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, l'Amministrazione comunale puo' stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con la Comunita' Montana e con altri Comuni o con unioni di comuni.

2.La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. Preparata e definita mediante opportuni contatti tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale che delibera a maggioranza semplice dei presenti votanti.

ART. 35
Consorzi

1.Per la gestione associata di uno o piu' servizi, eccezione fatta per le ipotesi di cui al precedente articolo,il Comune puo' costituire con altri Comuni o insieme con la Provincia, un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla Legge e dal precedente art. 32 in quanto compatibili. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo 3436 unitamente allo Statuto del Consorzio. La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla Legge e dal propio Statuto.

ART. 36
Accordi di programma

1.L'Amministrazione Comunale puo' concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla Legge.

2.Per particolari iniziative da realizzare in zona montana, l'Amministrazione dara' priorita' agli accordi con la Comunita' Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica delle medesime.

TITOLO VI-ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE-
CAP. I- LA PARTECIPAZIONE POPOLARE-

ART. 37
- Collaborazione dei cittadini-

1.L'Ammministrazione Comunale garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'Ente, al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialita', tempestivita' ed efficacia degli atti amministrativi, nell'interesse comune e dei destinatari e consentire ad ogni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cittadino di partecipare alla formazione nonche' alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

2.Allo scopo, l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potra' attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

3.Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potra' concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullita', onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale.

4.Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 38
Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1.L'Amministrazione comunale favorisce l'attivita' delle Associazioni dei Comitati e degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali economici e sociali.

2.A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilita' di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento ed alla soluzione dei problemi amministrativi.L'Amministrazione Comunale potra' inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonche' l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

ART. 39
Diritto di accesso

1.Ai cittadini singoli o associati è garantita la liberta' di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento.

2.Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3.Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie ed individua i responsabli del procedimento.

4.Il regolamento disciplina il rilascio di copie degli atti previo pagamento dei costi di produzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e visura.

ART. 40
Forme di consultazione della popolazione

1.In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2.In particolare, le consultazioni avviate dagli Organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione atraverso questionari con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

3.L'organo competente potra' avvalersi delle strutture comunali, per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla piu' larga pubblicita' possibile attraverso la stampa locale e/o ogni altro mezzo utile allo scopo. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire, da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale dovra' comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli Uffici preposti a seguire le pratiche.

4.Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART. 41
Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1.I cittadini singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia al Sindaco.

2.Il Sindaco affidera' le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni. Il Sindaco, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informera' motivamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili. Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si da' favorevole e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

ART. 42
Referendum consultivi

1.Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attivita' amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale, in materia di esclusiva competenza locale. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:tributi locali, atti di Bilancio, norme statali o regionali, contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie gia' oggetto di precedenti referendum con esito negativo.L'iniziativa del referendum puo' essere presa dal Consiglio Comunale, o dal 15% degli elettori.

2.Presso il Consiglio Comunale agira' un'apposita Commissione, disciplinata dal regolamento,cui viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilita' dei referendum proposti dai cittadini, procedendo:
alla verifica della regolarita' della presentazione e delle firme, all'ammissibilita' per materia, considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilita' del quesito referendario.Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la Commissione presenta una relazione al Consiglio Comunale.Il Consiglio, ove nulla osti, indira' il referendum rimettendo gli atti alla Giunta Comunale per la fissazione della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

data. Nel caso in cui il Consiglio Comunale, per motivi di legittimita', si pronunci per il rigetto della proposta referendaria

o per il parziale accoglimento, dovra' assumere con apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato del Consiglio Comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.

3.Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.Il regolamento potrà prevedere la partecipazione al voto da parte di cittadini non residenti, che abbiano particolare interessi sul territorio comunale.I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l'oggetto del loro quesito non abbia piu' ragione d'essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

4.I referendum consultivi non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5.Il Consiglio Comunale delibera sull'argomento del referendum e puo' non aderire al parere espresso dal corpo elettorale solo con atto motivato che riporti il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

CAPO II- L'AZIONE POPOLARE-

ART. 43
La pubblicita' degli atti

1.Gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

2.Presso gli Uffici comunali, dovra' essere possibile per i cittadini interessati secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti o provvedimenti che comunque li riguardino.

ART. 44
Difensore civico della Comunita' Montana

1.Il Consiglio Comunale puo' valutare, previa intesa con la Comunita' che il difensore civico venga eletto, d'accordo con tutti i Comuni della circoscrizione, dal consiglio della Comunita' Montana ed assolve le sue funzioni per tutti i cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

PARTE FINANZIARIA
TITOLO I - FINANZA E CONTABILITA'-
CAPO I- FINANZA LOCALE-

ART. 45
Finanza Locale

1.Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite. Il Comune ha altresi', autonomia potesta' impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in

tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.La finanza del Comune è costituita da:
a)-imposte proprie;
b)-addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c)-tasse e diritti per servizi pubblici;
d)-trasferimenti regionali;
e)-altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
f)-risorse ed investimenti;
g)-altre entrate
h)-trasferimento erariali.

2.I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunita' sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene eltresi' ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione degli altri, indispensabili, servizi pubblici. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge ipotesi di gratuita' nei servizi di competenza del Comune, ovvero determinino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 45 bis
Finanza e contabilita'

1.L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonche' a quanto verra' previsto nell'apposito regolamento di contabilita'.

ART. 46
Abrogato

ART. 47
Abrogato

CAPO II - CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE-

ART. 48
Abrogato

ART. 49
Abrogato

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 50
Abrogato

ART. 51
Abrogato

CAPO III-PROPRIETA' COMUNALE-

ART. 52
Beni comunali

1.Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone. I beni comunali si distinguono in:beni demaniali e beni patrimoniali.

2.Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

ART. 53
Beni demaniali

1.Sono demaniali quei beni di proprieta' del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile.

2.La demanialita' si estende anche sulle relative pertinenze e servitu' eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

3.Fanno parte del demanio comunale, in particolare il mercato ed il cimitero.Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla Legge. Alla classificazione, è competente la Giunta Comunale.

ART. 54
Beni patrimoniali

1.I beni appartenenti al Comune che non sono assogettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2.Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilita' pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3.Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilita' puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti i pubblici
bisogni.

ART. 55
Inventario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1.Di tutti i beni demaniali e patrimoniali ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia. Il Segretario Comunale è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte scritture relative al patrimonio.

2.Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

3.L'attivita' gestionale dei beni che si espleta attraverso gli atti che concernono l'acquisizio-
ne, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione, dei beni stessi, nonche' le modalita' della
tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di Legge.

CAPO IV -I CONTRATTI-

ART. 56
Scelta del contraente

1.Il Comune conclude contratti con le procedure e le forme stabilite dalla legge e dal regolamento.L'attivita' contrattuale è ispirata ai criteri di economicita' e trasparenza.

PARTE NORMATIVA
TITOLO I- ORDINANZE SINDACALI-

ART. 57
Ordinanze ordinarie

1.Per dare attuazione a disposizioni contenute in regolamenti comunali ed in leggi e regolamenti generali, il Sindaco emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi ad adempiere.

ART. 58
Ordinanze straordinarie

1. In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanita' pubblica, il Sindaco puo' adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilita', dell'urgenza e dell'interesse pubblico.

2.Il provvedimento dev'essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entita' e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

3.L'ordinanza deve avere forma scritta ed essere notificata a mezzo di Messo comunale all'interessato o agli interessati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II-ATTIVITA' REGOLAMENTARI-

ART. 59
Regolamenti

1.Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro l'anno dalla esecutivita' del presente Statuto.

2.I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:dopo l'adozione
della delibera in conformita' delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa nonche' per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

3.I regolamenti in vigore rimangono applicabili, limitatamente alle norme compatibili, con la legislazione in atto e con il presente Statuto.

TITOLO III -NORME TRANSITORIE-

ART. 60
Entrata in vigore dello Statuto

1.Lo Statuto comunale, adottato ai sensi di Legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretoriopubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione del regime transitorio disposto dalla legge.

2.Le modificazioni allo Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale o su richiesta di uno o piu' consiglieri.

Il terzo comma è abrogato

4.Il Consiglio Comunale fissa le modalita' per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini che risiedono nel Comune e degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede, affidandone alla Giunta l'esecuzione.